

TI_GERICHTE 52.2018.563 vom 24. Oktober 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-10-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2018.563

FR: TI_GERICHTE 52.2018.563 du 24 octobre 2018

IT: TI_GERICHTE 52.2018.563 del 24 ottobre 2018

Regeste

Licenza edilizia per una terrazza

Erwägungen

E. 1.1

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Il ricorso è inoltre tempestivo (art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAm; RL 165.100).

E. 1.2

CO 1 contesta per contro la legittimazione attiva dei ricorrenti: RI 1 non sarebbe particolarmente toccato dalla decisione impugnata, nella sua qualità di semplice inquilino e utente del mappale confinante; a _____, effettiva proprietaria della part. _____, difetterebbe invece la qualità di opponente.

E. 1.2.1

L'art. 8 cpv. 1 LE prevede, tra l'altro, che contro il rilascio della licenza edilizia può fare opposizione ogni persona che dimostri un interesse legittimo. Coloro che in base al precitato articolo hanno fatto opposizione sono inoltre legittimati a ricorrere davanti al Consiglio di Stato e al Tribunale cantonale amministrativo (art. 21 cpv. 2 LE). La legittimazione a fare opposizione in materia edilizia si giudica secondo gli stessi criteri della legittimazione a ricorrere. L'interesse legittimo dell'art. 8 cpv. 1 LE coincide con quello del vecchio art. 43 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; BU 1966, 181), che questo Tribunale ha sempre interpretato rifacendosi alla prassi dell'Alta Corte federale inerente alla legittimazione sviluppata nel quadro del previgente ricorso di diritto amministrativo (art. 103 lett. a della vecchia legge federale sull'organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 1943; OG; cfr. Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 1 e rimandi ad art. 43). Per costante giurisprudenza, l'opponente non è dunque legittimato a ricorrere soltanto perché nel termine di pubblicazione ha manifestato la sua avversione alla domanda di costruzione; il riconoscimento della sua legittimazione attiva presuppone anche ch'egli appartenga a quella limitata e qualificata cerchia di persone, la cui situazione appare legata all'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto sufficientemente stretto e intenso, che permetta di distinguerla da quella di un qualsiasi altro membro della collettività; esige inoltre che sia portatore di un interesse personale, diretto, concreto e attuale a dolersi del pregiudizio che il provvedimento gli arreca e che l'impugnativa tende a rimuovere. Oltre a essersi tempestivamente opposto alla domanda, l'opponente che ricorre deve quindi cumulativamente dimostrare: (a) di versare in una situazione per cui risulta toccato dalla

decisione impugnata in modo particolare, ossia in misura superiore a quella degli altri membri della comunità e (b) di essere portatore di un interesse degno di protezione a contestare gli inconvenienti che gli derivano dalla decisione, ritenuto che un interesse di mero fatto è sufficiente. È esclusa l' *actio popularis* (cfr., fra le tante, STA 52.2012.482 del 26 aprile 2013 con rinvii; 52.2002.52/54/55/56/ 75 del 4 febbraio 2003 consid. 2.1; Borghi/Corti , op. cit., n. 2 ad art. 43): non basta pertanto che il ricorso venga inoltrato unicamente a favore di un interesse generale della comunità. Tale giurisprudenza conserva tuttora la sua valenza in applicazione dell'art. 65 cpv. 1 LPAm; norma che, analogamente al diritto processuale federale cui è ispirata (cfr., in particolare, art. 89 cpv. 1 lett. b e c della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), prevede espressamente che ha diritto di ricorrere chi, segnatamente, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata (lett. b) e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (lett. c). Nell'interesse di una congruente interpretazione di questi concetti del diritto processuale federale e cantonale, e considerato che la legittimazione attiva presso le istanze cantonali non può essere più restrittiva che dinanzi all'Alta Corte (cfr. art. 111 cpv. 1 LTF), il Tribunale tiene conto della giurisprudenza federale in tema di legittimazione ricorsuale dei vicini e delle persone toccate da immissioni (cfr. STA 52.2015.61 del 15 novembre 2016 in RtiD II-2017 n. 12 consid. 2.1 e 2.2, 52.2018.487 del 19 novembre 2019 consid. 2.1 e rimandi; cfr. pure STF 1C_22/2017 del 29 agosto 2017 consid. 3).

E. 1.2.2

Nella prassi, la vicinanza spaziale dalla progettata costruzione (edificio o impianto) costituisce un criterio importante per determinare se un ricorrente è particolarmente toccato da una decisione (cfr. DTF 140 II 214 consid. 2.3; cfr. René Wiederkehr , *Die materielle Beschwer von Nachbarinnen und Nachbarn sowie von Immissionsbetroffenen*, in: ZBI 116/2015, pag. 351 segg.). Secondo il Tribunale federale, la legittimazione di un vicino è di regola ammessa quando il suo fondo si trova in un raggio di circa 100 m dall'opera contestata (cfr. DTF 140 II 214 consid. 2.3; STF 1C_22/2017 citata consid. 3.4, 1C_247/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.1.1). L'interesse degno di protezione del vicino a ricorrere consiste in sostanza nella rimozione del pregiudizio di natura materiale o ideale che il provvedimento impugnato altrimenti gli arrecherebbe. Tale interesse non coincide forzatamente con quello tutelato dalla norma di cui è censurata la violazione. Secondo la prassi più recente del Tribunale federale, il vicino ricorrente è pertanto legittimato a sollevare tutte le censure il cui accoglimento potrebbe comportare il diniego della licenza o l'adozione di modifiche di progetto talmente importanti da non poter essere sanate tramite l'imposizione di condizioni particolari (cfr. DTF 139 II 499 consid. 2.2, 137 II 30 consid. 2.2.3). Può dunque esigere la verifica del progetto contestato in base a tutte le normative che dal profilo giuridico o fattuale potrebbero avere un effetto sulla sua posizione, procurandogli un vantaggio pratico, ritenuto che quest'ultimo è già ravvisabile nel fatto che, in caso di accoglimento, l'intervento non potrà essere realizzato o richiederà modifiche sostanziali (cfr. DTF 141 II 50 consid. 2.1, 139 II 499 consid. 2.2 e rimandi). In tal senso, il vicino ricorrente può far valere anche la lesione di norme che servono (prioritariamente) a proteggere gli interessi di terzi o della collettività (cfr. RtiD II-2017 n. 12 consid. 2.2 e rimandi; STA 52.2018.487 citata consid. 2.2 e rimandi; René Wiederkehr/Stefan Eggenschwiler , *Die allgemeine Beschwerdebefugnis Dritter, Eine Übersicht über die Rechtsprechung zur materiellen Beschwerdebefugnis Dritter im öffentlichen Verfahrensrecht*, Berna 2018, n. 65 e 98 segg. e rimandi).

E. 1.2.3

Il concetto di vicino viene interpretato in modo estensivo: oltre al proprietario di un fondo, anche ai titolari di diritti reali limitati e di natura obbligatoria, segnatamente ai locatari e agli affittuari, può essere riconosciuta la legittimazione a ricorrere (cfr. DTF 131 III 414 consid. 2.3; STF 1C_283/2016 dell'11 gennaio 2017 consid. 1.2, 1C_572/2011 del 3 aprile 2012 consid. 1.2, 1C_61/2011 del 4 maggio 2011 consid. 1; W iederkehr/ Eggen-schwiler , op. cit., n. 20 segg. e 70 seg.). Ciò vale in particolare quando il conduttore è titolare di un rapporto contrattuale duraturo (tale da far risultare il suo interesse pratico e attuale, cfr. W iederkehr/Eggenschwiler , op. cit., n. 22 e 71; Laurent Pfeiffer , La qualité pour recourir en droit de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Zurigo 2013, pag. 45; cfr. pure STF 1C_307/2012 del 15 novembre 2012 consid. 3.3) ed è toccato da un progetto in modo analogo a un proprietario (cfr. DTF 132 II 209 consid. 2.3; STF 1C_572/2011 citata consid. 1.2; Wiederkehr/Eggenschwiler , op. cit., n. 21 e 71). L'abilitazione a opporsi a una domanda di costruzione rispettivamente a ricorrere contro una licenza edilizia non è infatti una prerogativa che discende dal diritto di proprietà, ma una facoltà retta esclusivamente dal diritto pubblico (cfr. DTF 131 II 414 consid. 2.3, STA 52.2019.272 del 27 agosto 2019 consid. 1.2, confermata da STF 1C_516/2019 del 22 ottobre 2019). In tal senso a un inquilino è persino riconosciuta la legittimazione attiva a impugnare una licenza edilizia rilasciata al proprietario, per interventi previsti sul medesimo fondo oggetto di locazione (cfr. al riguardo STA 52.2019.116 del 26 agosto 2019 consid. 2.3).

E. 1.2.4

In concreto, davanti alle istanze inferiori RI 1 non ha invero mai esplicitato di agire anche in nome di sua figlia _____. L'insorgente - che fino a questa sede non era patrocinato da un legale e solo ora produce una procura della proprietaria (doc. M) - sostiene nondimeno di aver sempre ritenuto, in buona fede, che tale circostanza fosse assodata, considerato che in passato avrebbe sempre rappresentato la figlia per le questioni relative al fondo (a suo tempo donatole). Tale affermazione non appare senz'altro priva di ogni fondamento, perlomeno ove si consideri che, nel caso concreto, è lo stesso Municipio ad avergli intimato per conoscenza l'avviso di pubblicazione destinato alla proprietaria confinante _____ (cfr. doc. A prodotto davanti al Governo) e che già in pregresse procedure edilizie egli ha all'apparenza agito in tale veste (cfr. ad es. la licenza edilizia del 24 luglio 2008 di cui al doc. E). In concreto non occorre comunque soffermarsi oltre su tale aspetto, poiché anche solo ad RI 1 va riconosciuta la legittimazione attiva a ricorrere a titolo individuale. Quest'ultimo, contrariamente a quanto ritiene CO 1, già solo quale occupante e gestore in proprio da molti anni della vicina casa museo privata (sub A) situata sulla part. _____ (cfr. pure articolo Neue Zürcher Zeitung del 6 aprile 2006 agli atti), risulta infatti portatore di un interesse degno di protezione diretto e personale - indipendente da quello della proprietaria - a chiedere l'annullamento del provvedimento impugnato. La sua posizione non si distingue in effetti da quella di un qualsiasi altro inquilino parimenti abilitato ad agire in base alla giurisprudenza (cfr. supra , consid. 1.2.3), diversamente invece da un semplice turista o escursionista (cui manca una relazione spaziale sufficientemente stretta, cfr. Wiederkehr/ Eggenschwiler , op. cit., n. 23 e 72). Considerato che il vicino RI 1 fa valere una serie di obiezioni di diritto pubblico (quali il rispetto delle distanze fissate dalle NAPR e obiezioni di natura estetica), che sono suscettibili di condurre a un annullamento del permesso per la terrazza prevista a ridosso del fondo part. _____, anche da questo profilo non si può quindi che riconoscergli la legittimazione attiva. Aspetto, questo, che

davanti alle precedenti istanze nemmeno il resistente aveva peraltro messo in discussione.

E. 1.3

Con queste premesse, il ricorso è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmM).

E. 2.1

Gli interventi nella zona del nucleo di villaggio NV1, che comprende il nucleo antico di Cabbio e i suoi immediati dintorni, sono retti dall'art. 33 NAPR. In questa zona, sono da rispettare le seguenti distanze (cpv. 7): - da un fondo aperto: a confine o a m 1.50 - verso un edificio senza aperture: in contiguità o a m 3.00 - verso un edificio con aperture: a m 4.00 Analogamente ad altri piani regolatori, la norma è parzialmente mutuata dall'ordinamento delle distanze stabilito dalla legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911 (LAC; RL 211.100) per l'edificazione di nuove fabbriche (art. 120 e 124 LAC), fatta eccezione delle regole sulle aperture (art. 125 seg. LAC; cfr. STA 52.2015.356 del 23 giugno 2016 consid. 2.4, 52.2010.208 del 19 ottobre 2010 consid. 5.1, 52.2004.308 del 3 novembre 2004 consid. 5.1). Essa regola, da un lato, la distanza dal confine, stabilendo che le nuove costruzioni possono sorgere a confine o a una distanza di m 1.50 da un fondo aperto. Dall'altro, disciplina la distanza da altri edifici, operando una distinzione a dipendenza della presenza di aperture: se gli edifici fronteggianti sono privi di aperture, le nuove costruzioni possono sorgere o in contiguità o a una distanza di almeno 3.00 m; se tali edifici sono invece dotati di aperture, la distanza minima tra edifici è di 4.00 m.

E. 2.2

In concreto, non vi è dubbio che la terrazza di cui si è detto in narrativa, che sarà addossata alla facciata nord della proprietà RI 1 (part. _____ sub B), disattenda manifestamente la distanza minima di 4 m verso edifici con aperture prevista dall'art. 33 cpv. 7 NAPR. Nella misura in cui da tale facciata si apre una finestra - peraltro a un'altezza solo di poco superiore a quella che raggiungerà il nuovo manufatto (cfr. foto agli atti) - lo stabile sulla part. _____ richiama infatti all'evidenza una tale distanza (a prescindere che si tratti di una finestra a prospetto o a semplice luce, cfr. STA 52.2015.356 citata consid. 2.4). A identica conclusione si perverrebbe trattando l'opera quale costruzione accessoria (alta meno di 3 m), che secondo il ricorrente ricadrebbe sotto l'art. 9 cpv. 7 NAPR. Premesso che l'applicazione di una tale norma generale non appare scontata (cfr. per analogia, STA 52.2015.356 citata consid. 2.3), qui basta in ogni caso rilevare come anche tale disposizione esiga il rispetto di una distanza minima - qui non data - di

E. 2.3

Già solo per questi motivi, la decisione del Governo che ha confermato la licenza edilizia senza chinarsi sull'ordinamento delle distanze retto dalle NAPR non può essere confermata. Va comunque puntualizzato che se al Tribunale non sfugge che il ricorrente ha inopinatamente inondato le precedenti istanze di scritti a tratti poco comprensibili e non pertinenti, è altrettanto vero che egli ha comunque tentato di proporre a più riprese, invano, il tema delle distanze e aperture e della "vicinanza" (cfr. pure la risposta di CO 1 al Governo, pag. 2 ad 4). È pertanto su tale parametro disciplinato dalle NAPR, e non tanto sulle norme della LAC, che avrebbe dovuto soffermarsi, già in prima battuta, il Municipio (cfr. licenza edilizia, pag. 1). 3. 3.1. Stante quanto precede, nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è accolto. Di conseguenza, sono annullati il giudizio governativo, come pure la licenza edilizia che conferma. 3.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmM)

è posta a carico dell'istante in licenza, il quale rifonderà alla parte ricorrente un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per questa sede (art. 49 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è accolto. §. Di conseguenza, sono annullate: 1.1. la decisione del 24 ottobre 2018 (n. 5043) del Consiglio di Stato; 1.2. la licenza edilizia del 22 novembre 2017 rilasciata dal Municipio di Breggia a CO 1. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico di CO 1, il quale rifonderà inoltre un identico importo ad RI 1 a titolo di ripetibili per questa sede. All'insorgente è retrocesso l'importo (fr. 1'800.-) versato a titolo di anticipo. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4.

Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il

vicepresidente

La vicecancelliera

E. 4

m da edifici con aperture. Contrariamente a quanto pretende il resistente, l'opera prevista non è invece un semplice terrapieno. Al contrario, è a tutti gli effetti una terrazza-balcone, di dimensioni apprezzabili, direttamente accessibile e al servizio del suo edificio principale, di cui risulta parte integrante (cfr. piani e relazione tecnica con foto). Ai fini dell'ordinamento edilizio un simile manufatto non è peraltro affatto trascurabile, ove solo si consideri che costituisce a sua volta un'apertura che chiama distanza (cfr. Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, n. 1455 seg. ad art. 125/128 LAC; STA 52.2017.659 del 14 giugno 2019 consid. 3.2 e rimandi, 52.2014.9 del 27 gennaio 2014 consid. 3.1 confermata da STF 1C_98/2014 del 12 giugno 2014 consid. 3.3). Non è invece dato di vedere come potrebbe portare ad altra conclusione la presenza di un balcone che sporge dal secondo piano dell'edificio di proprietà RI 1 (che sarebbe stato realizzato negli anni '60, apparentemente con il consenso dell'allora proprietario del fondo part. _____, cfr. doc. G). Se e in che misura tale manufatto leda i diritti reali del resistente, così come afferma, è in ogni caso questione che esula dalla presente procedura.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.